

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- A. la legge regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1, in vigore dall'11 gennaio 2014, integrata dall'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio, ai sensi delle potestà legislative previste dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
- B. successivamente, a mezzo dei Decreti Dirigenziali del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale n. 55 del 07/02/2014, n. 295 del 06/05/2014 e n. 373 del 03/06/2014, sono state approvate rispettivamente:
 - la modulistica di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 1/2014 e le relative istruzioni per la sua compilazione;
 - l'integrazione della predetta modulistica, con le ulteriori istruzioni per la redazione;
 - le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della 9 gennaio 2014, n. 1.
- C. l'art. 10 della legge regionale n. 1/2014 definisce le caratteristiche normative dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, attribuendogli, così come già previsto dalla L.R. n. 1/2000, la valenza di strumento integrato del piano urbanistico comunale, con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali.

CONSIDERATO che:

- A) questo comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2001 (e successive integrazioni Delibere C.C. n. 19/2003 e 51/2003) ha approvato lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), ad oggi vigente;
- B) Il primo comma dell'art. 10 della L.R. 1/2014 stabilisce che *"I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore"*.

VALUTATO che:

- A) secondo la disciplina comunitaria e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, costituisce principio generale della legge regionale n. 1/2014 l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
- B) nel merito la legge regionale n. 1/2014 stabilisce che:

- le norme regionali e i regolamenti comunali che disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali devono garantire il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza;
- le disposizioni regionali e comunali limitative dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali sono divenute inefficaci con l'entrata in vigore della L.R. n. 1/2014;
- le norme regionali ed i regolamenti comunali non in compatibili con le disposizioni ed i principi della Legge Regionale permangono in vigore, nei limiti di rispondenza con la citata legge regionale;
- le disposizioni regionali e comunali che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali devono essere comunque interpretate in via restrittiva.

RICHIAMATA la Circolare approvata con il Decreto Direttoriale n. 373 del 3 giugno 2014 che ha fornito le indicazioni applicative per attuare le disposizioni della L.R. n. 1/2014 onde procedere all'approvazione del SIAD, in adeguamento o in variante dello strumento urbanistico comunale;

CONSIDERATO che ai sensi di quest'ultima:

- A) l'adeguamento del SIAD alle previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale, costituisce un obbligo per tutti i comuni della regione Campania, come stabilito all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per il corretto rapporto tra la P.A. ed i cittadini e per predisporre le condizioni regolamentari per la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo della rete commerciale e dei suoi occupati;
- B) la medesima normativa all'art. 60 prevede che in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale, senza necessità di espressa diffida, assolvendo la presente Circolare alla debita funzione monitoria, nomina un Commissario *ad acta*, individuato tra il proprio personale dirigenziale, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, che sostituisce gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.

RICHIAMATA la Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 673 del 8 agosto 2014 che ha fornito le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla legge Regionale n. 1/2014;

RITENUTO che ai sensi di quest'ultima:

- A) i Comuni, nell'ipotesi in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, dello strumento di intervento per l'apparato distributivo vigente, già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria possono effettuare tale adempimento in via semplificata;

- B) l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata può essere effettuato previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione.

PRESO ATTO che l'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, alle seguenti condizioni:

- A) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali
- B) diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
- C) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- D) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;
- E) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
- F) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali.

RAVVISATA la necessità di adeguare il vigente SIAD alla novellata normativa regionale e accertata l'insussistenza di motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, non essendo previste nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 114/98;
- la Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1;
- le DD.GG.RR. nn. 478/2012, 710/2012, 427/2013 e 488/2013.

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

per le ragioni in premessa

DELIBERA

- A) di recepire la nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale recata dalla L.R. n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 373/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 55/2014 e n. 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
- B) di non innovare le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali come previste dal vigente SIAD approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2001 (e successive integrazioni Delibere C.C. n. 19/2003 e 51/2003);
- C) di disporre l'inefficacia delle parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014.

D) di rinviare, per le parti del SIAD ormai inefficaci, alle intervenute norme regionali, statali comunitarie precedentemente illustrate in premessa;

E) che sono vietate le seguenti restrizioni:

- il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
- la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
- il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
- l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

F) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) come disciplinato dal DPR n. 160/2010;

G) di disporre che:

1. l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
 2. le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
 3. l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
 4. l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
 5. gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi disposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in applicazione di quanto previsto nello strumento urbanistico generale;
 6. l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;
 7. le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;
 8. la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
 9. la scelta degli orari di vendita è liberamente determinata dall'esercente e le modalità di esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono rimesse alle disposizioni della L.R. n. 1/2014 (art. 24) e della Circolare di applicazione (art. 20).
- H) che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali;

I) di prendere atto della correlazione col P.U.C. vigente e delle zone omogenee in cui suddivide il territorio comunale.

L) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e di disporre, per la pubblicazione, la trasmissione alla Direzione Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC, per sintesi, per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.